

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2408-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una
Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.), con Allegati, firmata
a Parigi il 30 maggio 1975

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1976

ONOREVOLI SENATORI. — L'Agenzia spaziale europea è un organismo destinato a realizzare in termini conoscitivi ed in termini operativi una politica di cooperazione europea nel campo spaziale. In questo settore, come è noto, nel passato decennio, avevano agito la Organizzazione europea per le ricerche (ESRO), e la Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di congegni propulsivi spaziali (*launchers*) (ELDO); ma il funzionamento di queste due strutture aveva lasciato notevolmente a desiderare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo; tanto che si era potuto constatare il sostanziale disinteresse degli Stati partecipanti al proseguimento di attività delle due organizzazioni.

Per ovviare a questo stato di cose, avvalorato ed aggravato dal sopraggiungere di informazioni sulla progressione delle ricerche spaziali, specialmente per impulso e volontà politica delle maggiori potenze (USA e URSS), si tenne a Bruxelles nel dicembre 1972 una Conferenza spaziale europea (CSE) che approvò una risoluzione secondo la quale doveva venire costituito il nuovo organismo (ASE), che facesse tesoro delle precedenti esperienze europee ed extraeuropee.

A circa 30 mesi da quella risoluzione, e dopo aver superato difficoltà anche politiche tutt'altro che trascurabili, nel maggio dello scorso anno si è pervenuti alla stipula della Convenzione che è oggetto della nostra ratifica, sulla istituzione dell'Agenzia spaziale europea. Di essa fanno parte i Paesi della CEE (salvo il Lussemburgo) più la Svezia, la Norvegia, la Svizzera e la Spagna.

I compiti dell'ASE, come già avvertito, sono quelli di sviluppare la cooperazione tra i Paesi dell'Europa nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in campo spaziale e nel campo dei vettori per congegni spaziali.

Le attività dell'Agenzia si suddividono in obbligatorie e facoltative. Quelle obbligato-

rie attengono alla documentazione, allo studio dei progetti, alla ricerca tecnologica, nonché alla diffusione delle informazioni ed ai contatti con scienziati, operatori, costruttori. Le attività facoltative verteranno sulla messa a punto ed esecuzione di programmi applicativi, ivi compresi i meccanismi di lancio, la messa in orbita, il controllo dei satelliti.

A nessuno sfugge la eccezionale rilevanza di questa prevista e predisposta attività sia nel campo meteorologico (che poi interessa la navigazione marittima ed aerea, l'agricoltura, il turismo, la costruzione ed altre connesse attività); sia nel campo delle prospezioni a grande altezza a fini geologici, cartografici, eccetera.

Non c'è dubbio che tanto in termini assoluti — come progresso della scienza e delle sue utilizzazioni — quanto in termini relativi — per assicurare un colloquio con gli scienziati e gli operatori delle nazioni tecnologicamente più avanzate, lo strumento dell'ASE assuma tutta la sua importanza e tutta la sua validità.

Nella relazione del Governo si possono leggere tutte le informazioni necessarie che concernono tanto la struttura dell'Ente quanto il suo finanziamento; ivi comprese le quote che il Governo italiano dovrà rendere disponibili.

Il relatore, tenendo conto dell'indiscusso rilievo che assume la cooperazione europea in questo settore, invita l'Assemblea del Senato ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Circa gli emendamenti che il senatore Calamandrei ha dichiarato di riservarsi di presentare in Assemblea, il relatore ne ritiene possibile, almeno in parte, l'accoglimento; facendo riserva sul secondo comma del primo emendamento. Su tutti comunque si rimette all'apprezzamento del Governo.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

23 aprile 1976

La Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole.

CARON

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.), con Allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXI della Convenzione stessa.

Art. 3.

Con riferimento al programma Ariane, di cui alla lettera *f*) — articolo 1 — della legge 1° aprile 1975, n. 174, concernente « ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73 », è autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kōrou (Guyana).

La contribuzione sarà erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 4.

In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1 — secondo comma — della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1° aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della citata legge n. 390.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1976, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.

Art. 5.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia Spaziale Europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel limite di detto importo il beneficio è applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia Spaziale Europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.